

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3573

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

—

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura

Presentato il 13 marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1 La presenza nel tessuto economico-sociale del paese di una agricoltura forte rappresenta un grande obiettivo nazionale. Intesa come settore produttivo in senso stretto, l'agricoltura contribuisce alla formazione del prodotto interno lordo per poco più del 6 per cento, intesa come sistema, cioè come complesso di attività direttamente o indirettamente determinate o sollecitate dal settore agricolo, contribuisce alla for-

mazione del PIL per poco meno di un quarto. Percorsa in Italia, come in genere in tutti i Paesi industriali, da una crisi strutturale di transizione, caratterizzata dallo squilibrio tra offerta crescente e domanda stagnante, l'agricoltura deve essere sostenuta e guidata nel suo processo di adattamento e ammodernamento.

Assume importanza fondamentale l'allocazione di risorse adeguate pubbliche e private. Si pone quindi, per quanto ri-

guarda la responsabilità dei pubblici poteri, il problema della spesa in agricoltura e per l'agricoltura. La scelta che è stata compiuta nel 1985 attraverso il programma quadro, elemento portante del Piano Agricolo Nazionale, è stata quella di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica ai flussi finanziari pubblici che fanno capo al bilancio dello Stato.

Il presente disegno di legge traduce questa scelta in disposizioni normative. Assicura all'agricoltura 16.500 miliardi nel quinquennio 1986-1990. Determina, all'interno di questa cifra globale, una progressione di spesa, dai 2.765 miliardi per il 1986 ai 3.900 per il 1990, superiore al tasso programmato e presumibile di crescita del PIL a valori correnti, derogando in positivo alla regola di finanza pubblica che il Governo si è dato in materia di spesa per investimenti. Delimita il campo di applicazione della spesa, lasciando agli interventi del FIO, a quelli progressivamente crescenti dell'AIMA per il sostegno dei mercati, a quelli territorialmente orientati agli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un proprio autonomo spazio aggiuntivo. Ricomprende nella spesa pluriennale, con significativi incrementi delle dotazioni e un radicale snellimento delle procedure, le somme di parte nazionale destinate ad attivare i finanziamenti comunitari nel settore delle strutture. Sul piano istituzionale, infine, valorizza appieno il ruolo delle Regioni e delle Province autonome confermando l'indirizzo legislativo più recente adottato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del dicembre 1983 e passato positivamente al vaglio della stessa Corte (sentenza 18 dicembre 1985 n. 356).

2. Le vicende della legislazione di spesa per l'agricoltura sono state contrassegnate nell'ultimo decennio dall'alternarsi di episodi normativi pluriennali e di episodi normativi circoscritti all'orizzonte dei bilanci annuali. Solo nella seconda metà degli anni '70, con la legge 27 dicembre 1977, n. 984, la « legge Quadrifoglio », si determina un momento im-

portante di progresso legislativo. La legge n. 984 affronta per la prima volta in modo organico il tema di come conferire alla spesa pubblica in agricoltura il carattere di spesa pluriennale e programmata.

L'applicazione della legge 984 ha tuttavia incontrato ostacoli e difficoltà, derivanti sia da caratteristiche interne della legge sia da eventi esterni. Ancorata alla previsione pluriennale di dotazioni finanziarie rigide, la legge 984 ha incontrato anni di alta inflazione che ne hanno alterato la portata finanziaria in termini reali. Legata a procedure di contabilità di Stato e a regole applicative particolarmente complesse, ha subito una serie di vicissitudini amministrative. Ne è risultato sconvolto il ritmo dei flussi effettivi di spesa. Ritardi notevoli si sono avuti rispetto alla periodizzazione prevista. Si è cercato di porre rimedio all'insufficienza progressivamente crescente degli stanziamenti, anticipando quelli riservati ad anni successivi. Si è così contratto l'arco di operatività della legge, originariamente esteso sino al 1987. Con le appostazioni del bilancio 1984 si sono totalmente esaurite le disponibilità finanziarie.

Gli anni 1984-1985 hanno rappresentato in certo modo due anni ponte, con determinazioni di spesa affidate sia alle disposizioni annuali della legge finanziaria sia alla legge 4 giugno 1984, n. 194. Esaurite le disponibilità finanziarie della legge 984, lo sforzo compiuto nei due anni è stato volto, da un lato, ad assicurare una sufficiente provvista di fondi; dall'altro, ad accelerare, per quanto possibile, tenuto conto delle procedure che restavano pur sempre quelle della legge Quadrifoglio, i ritmi di spesa.

Il dibattito intorno allo schema di programma quadro del Piano Agricolo Nazionale ha accresciuto la consapevolezza che la spesa pubblica in agricoltura non può rimanere indefinitamente affidata a determinazioni annuali. Queste, pur fornendo in apparenza la rassicurante certezza di una disponibilità immediata, precludono alle Regioni e allo Stato ogni programmazione di spesa, finendo per de-

terminare distorsioni di bilancio ogni qual volta ci si trova di fronte al finanziamento di azioni che per loro stessa natura si collocano nell'arco di più anni. Sarebbe un grande errore politico e si risolverebbe in una oggettiva penalizzazione del settore agricolo la continuazione della pratica dei finanziamenti annuali. Si impone la necessità di una nuova legge pluriennale di spesa.

3. Il programma quadro del Piano Agricolo Nazionale, approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985, rappresenta l'antecedente logico e il quadro di riferimento del presente disegno di legge. Le ulteriori determinazioni di piano, quali gli aggiornamenti annuali del programma quadro, a cominciare dal primo e fondamentale che interverrà entro il 30 novembre 1986, i piani di settore, le direttive di indirizzo e di coordinamento, ne accompagneranno la fase applicativa. Il legame tra Piano Agricolo Nazionale e legge pluriennale di spesa è un legame inscindibile. La vera relazione al disegno di legge è perciò il testo del programma quadro (Supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 286 del 5 dicembre 1985). Ad esso integralmente si rimanda, come al documento di merito sottostante allo scarno ed essenziale impianto normativo del presente disegno di legge.

Può risultare utile richiamare qui alcuni elementi essenziali. Il programma quadro contiene le linee guida della politica agricola del Paese in un arco temporale di medio-lungo periodo. Definisce in conseguenza gli obiettivi, le azioni, le occorrenze finanziarie e le procedure di piano. Rappresenta l'antecedente logico ed il vincolo stretto per le altre determinazioni di piano: i piani specifici (settoriali e orizzontali) e le direttive d'intervento. Ma è anche l'antecedente logico dell'azione legislativa destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, sullo sviluppo dell'agricoltura. Mira, inoltre, ad orientare non soltanto i provvedimenti specificatamente di settore, ma pure, interdisciplinariamente, la più ampia sfera di misure che configurano una politica dei

fattori per l'agricoltura. Infine considera l'agricoltura nella sua piena accezione attuale, alla luce delle interconnessioni che la saldano all'intero sistema produttivo ed all'economia del Paese nel suo insieme.

Il Programma quadro, coerentemente con le opzioni politiche da cui trae origine, assume un obiettivo unificante ed alcuni obiettivi coordinati, con carattere di obiettivi-vincolo, dove il primo non vive a sé, come traguardo astratto, ma prende contenuto e forza dai secondi.

L'obiettivo unificante è rappresentato dal sostegno e dallo sviluppo dei redditi agricoli, attraverso il miglioramento dell'efficienza della impresa in una agricoltura orientata al mercato. Gli obiettivi-vincolo riguardano: la difesa dell'occupazione in agricoltura, nel contesto di uno sviluppo economicamente sano del sistema; il riequilibrio territoriale e la difesa dell'ambiente, avendo soprattutto presenti i problemi delle aree sfavorite; il contenimento del deficit agro-alimentare; la ricerca di un maggior equilibrio tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese.

Particolare attenzione il documento dedica alle procedure ed alla finanza di attuazione del piano agricolo. Fra le procedure è delineata la soppressione del CIPAA e della Commissione dei rappresentanti delle Regioni di cui all'articolo 4 della legge 984 e la conseguente reintegrazione nel CIPE e nella Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970 delle competenze in materia di coordinamento della politica agro-alimentare.

Circa il finanziamento del piano, acquisita importanza strategica la proposizione relativa alla definizione della finanza programmata, in quanto diretta non solo ad assicurare agli stanziamenti un uso coordinato ed una progressione quantitativa nell'arco del quinquennio 1986-1990, ma anche a soddisfare le esigenze di applicazione dei provvedimenti strutturali CEE, in primo luogo del regolamento n. 797 del 1985.

Entro la legislazione prevista dal piano, senza peraltro esaurirla, emerge

per importanza una nuova legge pluriennale di spesa, in grado di conferire certezza, nel medio e lungo periodo, ad un progetto di allocazione di risorse finanziarie per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura.

4. Oltre alla condizione di carattere programmatico rappresentata dallo strumento di piano, sussistono ulteriori condizioni per la piena operatività di una legge pluriennale di spesa per l'agricoltura. L'approvazione avvenuta nel corso del 1985 del regolamento CEE 797, già completamente applicabile nel nostro Paese, consente di raggiungere un obiettivo che non fu possibile conseguire sotto le previsioni della legge Quadrifoglio. Si tratta di ricondurre ad unità di indirizzo le azioni di origine esclusivamente nazionale e quelle di origine comunitaria.

La nuova legge pluriennale incorpora perciò la spesa destinata a fornire la quota di parte nazionale necessaria per l'attivazione del regolamento 797 e degli altri regolamenti a carattere strutturale, considerando tra questi sia quelli ancora in vigore al di fuori del regolamento 797, sia quelli che potranno essere successivamente emanati a livello comunitario.

La nuova legge pluriennale potrà inoltre giovare della nuova definizione legislativa in materia di somme destinate direttamente alle Regioni, intervenuta dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 1983. Viene così eliminata una pericolosa ragione di incertezza e di contenzioso. Da questo punto di vista la nuova legge di spesa si avvantaggia, anche ai fini di un più rapido corso parlamentare, delle determinazioni della legge 194 che sanciscono il principio del trasferimento di somme alle Regioni senza vincolo specifico di destinazione.

Una ulteriore condizione di agibilità del nuovo impianto legislativo deriva dal fatto che è oggi possibile valutare l'esperienza compiuta nella attuazione della legge Quadrifoglio per quanto riguarda le procedure di applicazione. Preoccupazione dominante del legislatore, nella fase che condusse nel 1977 alla approvazione della

legge 984, era stata quella di vincolare la procedura di spesa a minuti passaggi, nell'intento di marcare anche proceduralmente la nuova fase caratterizzata dalla competenza primaria delle Regioni in materia di agricoltura. In una fase più matura, quale è quella attuale, risulta più agevole identificare procedure assolutamente rispettose del nuovo ordinamento, ma assai più praticabili e rapide. Ciò risulta essenziale anche ai fini della soluzione in radice del problema dei residui passivi, che è stato afflizione non secondaria della spesa pubblica nel corso degli ultimi anni.

5. Le considerazioni sin qui esposte consentono una più agevole lettura e illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, le disposizioni generali di spesa e le disposizioni di natura procedurale. Quanto alla prima, si deve sottolineare il principio della progressione annuale, con una significativa innovazione rispetto alla costanza di spesa nei vari anni affermata nella legge 984. La somma complessiva di 16.500 miliardi di lire per il quinquennio, è ripartita in 2.765 per il 1986, 3.000 per il 1987, 3.250 per il 1988, 3.585 per il 1989 e 3.900 per il 1990. Le altre disposizioni contenute nell'articolo 1 discendono direttamente dai criteri generali che ispirano il Piano Agricolo Nazionale e, nel suo ambito, la spesa programmata per l'agricoltura. Tali criteri sono già stati richiamati nei paragrafi precedenti.

Con le disposizioni dell'articolo 2 si opera una scelta innovativa, stabilendosi che le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso.

Spetta al CIPE di adottare, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16

maggio 1970, n. 281, le determinazioni in cui si articola il Piano Agricolo Nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interverrà sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

La disposizione relativa al primo aggiornamento del programma quadro risponde all'intento di consentire una più approfondita valutazione del programma quadro approvato dal CIPAA e di recare a compimento, in certo modo, la procedura di consultazione con le Regioni. Si potrà inoltre avere l'approvazione formale da parte del CIPE di un programma quadro rivisto e aggiornato, assicurando la saldatura tra la vecchia procedura della legge 984 e la nuova e definitiva imperniata sulla competenza del CIPE. Non a caso il programma quadro approvato dal CIPAA viene considerato come « testo base ». Si stabilisce inoltre che, sempre con la procedura sopra indicata, il CIPE adotterà il piano forestale nazionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge pluriennale. Il primo aggiornamento annuale di tale piano sarà deliberato entro il 30 novembre 1987.

Le procedure previste pongono con forza il problema di una diversa articolazione delle strutture del Ministero dell'Agricoltura. In questo senso, il disegno di legge di riforma del MAF è elemento strettamente correlativo della legge pluriennale di spesa. Com'è noto, tale disegno di legge prevede una nuova Direzione Generale entro la quale si collocherà la competenza in materia di determinazioni di piano. Si tratta della Direzione Generale della Programmazione, della Ricerca degli Studi, destinata a colmare un vuoto non più sopportabile: nonostante l'enfasi giustamente posta sulla trasformazione, dopo il 1977, del Ministero da organo di amministrazione diretta a organo di indirizzo e di coordinamento, il Ministero non dispone attualmente di uf-

ficio alcuno istituzionalmente deputato a questo scopo.

Si sottolinea, infine, la costituzione di un organismo consultivo permanente destinato ad esprimere la partecipazione delle grandi organizzazioni del mondo agricolo all'elaborazione delle determinazioni di piano. Tale partecipazione è da ritenersi fattore importante per evitare la dissociazione del momento politico-amministrativo dalle articolazioni ed espressioni della realtà agricola del Paese.

6. Gli articoli da 3 a 6 contengono le disposizioni di spesa disaggregate secondo una fondamentale quadripartizione: spesa diretta delle Regioni e Province autonome, spesa per l'attuazione dei regolamenti CEE in materia di strutture agricole, spesa per le cosiddette azioni orizzontali, spesa per il piano forestale nazionale. La somma complessiva di 16.500 miliardi è attribuita a ciascuno dei quattro comparti di spesa, rispettivamente per 8.500, 2.500, 5.000 e 500 miliardi.

Le disposizioni dell'articolo 3, sulla spesa diretta delle Regioni, tengono conto, come già detto in precedenza, della intervenuta chiarificazione giurisprudenziale e legislativa in materia di spesa delle Regioni sottratta a vincolo specifico di destinazione. Si sottolinea la disposizione di carattere cautelativo per quanto riguarda i parametri di ripartizione fra le regioni e Province autonome. Per evitare il rischio di ritardi insostenibili, si stabilisce che per il 1986 si applicano ancora i parametri in vigore per il 1985.

Non si può passare sotto silenzio una questione di obiettiva grande rilevanza, che si pone in relazione alla disposizione del quarto comma dell'articolo 3. Essa stabilisce che le Regioni e Province autonome adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano Agricolo Nazionale. La questione che si pone verte su come conferire effettività applicativa a questa norma che, nella sua formulazione

testuale, ha natura di disposizione programmatica. È opinione del Governo che non si possa trascurare né l'esperienza della legge 984, assai deludente nei risultati nonostante l'enfasi di specifiche norme precettive in materia di programmazione regionale, né il dettato della sentenza della Corte Costituzionale, già richiamata, del dicembre 1983 riletto alla luce della recente sentenza n. 356/85.

Una definizione legislativa di strumenti vincolanti di coordinamento per questa parte di spesa, che è spesa assegnata alle Regioni quale provvista generale di fondi per l'esplicazione dei propri compiti nel settore agricolo, porrebbe problemi di assai laboriosa soluzione e potrebbe ingenerare un nuovo contenzioso. Appare più praticabile la strada di un raccordo costante tra azioni dell'Amministrazione centrale e azioni delle Amministrazioni regionali. Su questa strada alcuni progressi sono stati realizzati nel corso degli ultimi due anni; altri sono possibili. Non si esclude di massima la possibilità di sancire con disposizioni di legge il coordinamento delle programmazioni regionali con gli indirizzi generali che spetta allo Stato stabilire. Ma tale definizione legislativa potrà intervenire con sicurezza soltanto quando si sarà consolidata una prassi di consultazione e di raccordo quale è quella che si sta attualmente instaurando. Resta naturalmente fermo l'obiettivo di perfezionare e rendere più pronta ed efficace l'azione di controllo che spetta allo Stato, nelle forme previste dall'ordinamento, sugli atti legislativi e amministrativi delle Regioni e delle Province autonome, anche con riferimento ai regolamenti comunitari che costituiscono una cornice unificante e la cui applicazione puntuale ed univoca può concorrere ad evitare distorsioni alle condizioni comuni di operatività in cui si muovono i soggetti agricoli.

L'articolo 4 elenca dodici azioni ammesse al finanziamento, la cui giustificazione logica ed economica è rinvenibile nella parte del programma quadro del Piano Agricolo Nazionale dedicata appunto alle azioni orizzontali. Si richiama

al fatto che il riparto della somma annuale complessiva tra le diverse azioni è demandato al CIPE, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281. La scelta della procedura CIPE risponde ad una duplice esigenza. Da un lato, assicura istituzionalmente la partecipazione delle Regioni alle decisioni di allocazione delle risorse; dall'altro, garantisce l'indispensabile flessibilità ed evita il rischio, grave in una legge a carattere pluriennale, di decisioni irrigidite su un modello valido per il primo anno ma non necessariamente per gli anni successivi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 ripartiscono nell'arco del quinquennio la somma di 5.000 miliardi destinati al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale in cui si realizza una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale. Spetta al Ministero dell'agricoltura promuovere tali azioni. Ma deve essere subito precisato che non si tratta di finanziamenti esclusivamente riservati al Ministero. Si tratta di somme in parte utilizzabili direttamente dagli organi ministeriali centrali per i compiti ad essi riservati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in parte di somme avviate ad alimentare il circuito degli interventi regionali, anche se promossi nel quadro di azioni a carattere nazionale.

Le disposizioni dell'articolo 5, come già si è detto, riguardano il finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali nel settore agricolo. Domina tra questi il regolamento 797 del 1985, che ha unificato in un unico testo e rese immediatamente operanti negli Stati membri le provvidenze prima affidate a diverse « direttive » tradotte, tardivamente nel nostro Paese, in disposizioni nazionali. L'articolo 5 contiene innovazioni radicali rispetto alle procedure attualmente stabilite dalla legge 3 ottobre 1977, n. 863, concernente in generale il finanziamento delle quote di parte nazionale per i regolamenti comunitari. Tale

procedura comporta, difatti, tempi di prelievo delle somme necessarie variabili da 18 mesi a oltre due anni, per effetto di una serie di minute incombenze di difficile praticabilità. La nuova procedura è destinata ad accorciare grandemente i tempi di utilizzazione. Infatti l'articolo 5 medesimo attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la competenza a stabilire per ciascun regolamento CEE le occorrenze finanziarie, mentre affida al CIPE quella di deliberare sul riparto dei fondi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ciò senza pregiudizio per l'adozione con decreti ministeriali delle minute disposizioni di attuazione dei regolamenti comunitari, in linea anche con il più recente insegnamento della Corte Costituzionale sull'immediato e diretto inserimento delle norme di tali regolamenti nell'ordinamento degli Stati membri e in sintonia con le sollecitazioni rivolteci dagli organi comunitari per una ben maggiore prontezza e snellezza delle procedure applicative. Si precisa inoltre che le somme necessarie all'attivazione dei regolamenti strutturali CEE per l'agricoltura vengono scorporate dalla somma complessiva relativa ai regolamenti comunitari in genere, con la conseguente certezza delle disponibilità finanziarie riservate al settore agricolo.

L'articolo 6 assegna un finanziamento di 500 miliardi alle azioni nel campo forestale produttivo, protettivo e conservativo, che saranno previste nel Piano Forestale Nazionale. Si deve precisare che tale somma non esaurirà la finanza destinata complessivamente nel Paese ad azioni sistematiche nel settore forestale. Essa rappresenta soltanto una finanza aggiuntiva. Il Piano Forestale Nazionale conterrà il principio della mobilitazione coordinata delle altre risorse finanziarie, disponibili nell'ambito dei diversi soggetti istituzionali operanti nel Paese e a carico dei diversi soggetti erogatori. Grande interesse avranno le disposizioni di carattere comunitario che, secondo le indicazioni del Libro Verde della Commissione

CEE, sono in corso di elaborazione per sostenere con finanza comunitaria progetti di riconversione destinati a sostituire, in determinati casi, l'utilizzazione forestale del suolo a quella agricola.

7. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti 7, 8, 9 e 10 provvedono a talune modificazioni dell'ordinamento esistente, che si rendono necessarie per migliorare l'efficacia delle azioni orizzontali menzionate all'articolo 4. La ragion d'essere di questi articoli non è pertanto quella di aggiunte episodiche o casuali all'impianto legislativo rappresentato dai primi sei articoli e relativo alle tre fondamentali materie: qualità di spesa, destinazione di spesa, procedura di spesa. Lo scopo degli articoli in questione è, in stretta connessione con l'articolo 4, l'adeguamento legislativo strettamente indispensabile per un pieno funzionamento di alcune azioni orizzontali: quelle indicate alle lettere *f*, *l* ed *m* del citato articolo.

L'articolo 7 prevede il potenziamento delle strutture e delle azioni, relativamente al settore agricolo, dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero — ICE. Si stabilisce la creazione di una « sezione speciale agroalimentare » entro l'ordinamento dell'ICE, al fine di intensificare l'azione promozionale all'estero e di potenziare i controlli di qualità sui prodotti agricoli, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. Deve essere sottolineato il fatto che non si innova relativamente alla scelta propria del nostro ordinamento di affidare all'ICE compiti particolari in materia agricola: si opera soltanto un potenziamento, dell'organizzazione interna dell'ICE, con un incremento, anche attraverso un limitato ma indispensabile aumento degli organici, e si introduce il principio di una integrazione annuale del programma promozionale già stabilito dalla legge n. 71 del 1976, la cui attuazione è affidata all'ICE sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Le disposizioni dell'articolo 8 sono dirette ad estendere il ventaglio delle azioni a favore della cooperazione agricola a ri-

levanza nazionale, già previste dall'attuale legislazione espressamente richiamata al successivo articolo 10 del presente disegno di legge tra le norme destinate a restare in vigore, introducendo una particolare forma di sostegno destinata ad accrescere la liquidità delle cooperative agricole e dei loro consorzi, specialmente di quelle che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli. Si intende far fronte a quello che rappresenta oggi, probabilmente, il maggiore elemento di vulnerabilità del sistema della cooperazione in agricoltura: lo stato diffuso di sottocapitalizzazione. Per favorire gli aumenti di capitale, secondo un progetto che ciascun soggetto cooperativo dovrà presentare per il raggiungimento di un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investito, è prevista la concessione a favore degli organismi cooperativi, di anticipazioni senza interesse. La disciplina di queste provvidenze, incluse le modalità relative all'apposito fondo al quale affluiranno le somme rimborsate, sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 9 si introducono modifiche alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dirette ad agevolare l'attività svolta dalle Associazioni dei produttori agricoli e loro Unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e rientrante nell'ambito delle azioni orizzontali indicate all'articolo 4.

Viene previsto che alle organizzazioni di produttori, una volta riconosciute, non si applichi l'articolo 17 del Codice Civile in cui è tracciato il procedimento per l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, e ciò allo scopo di corrispondere alle peculiari esigenze di spedita realizzazione che non possono essere disconosciute nei confronti delle stesse organizzazioni. Novità di rilievo è quella che attribuisce alle Unioni nazionali delle Associazioni compiti di tutela e di rappresentanza delle Associazioni aderenti. Vengono quindi estese alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli

le provvidenze contributive previste dagli articoli 9 e 10 della citata legge 674 per le Unioni degli altri settori produttivi.

Diverso carattere rivestono, in questa serie di articoli, le disposizioni dell'articolo 10. Si tratta di norme dirette al recupero di somme non utilizzate e ancora disponibili ai fini della spesa. Si stabilisce in primo luogo il trasferimento alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina delle disponibilità finanziarie dei fondi di rotazione previsti dagli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Tali disponibilità ammontano a circa 100 miliardi e derivano dalla mancata utilizzazione di alcune delle provvidenze stabilite dalla direttiva CEE n. 162/72 in materia di incentivi alla cessazione dell'attività agricola. Si stabilisce in secondo luogo la abrogazione delle disposizioni incompatibili con il nuovo testo di legge.

L'articolo 10 menziona inoltre alcune disposizioni di legge destinate a rimanere in vigore: l'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che stabilisce interventi a favore della cooperazione di rilevanza nazionale; l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in materia di soggetti beneficiari delle provvidenze pubbliche in agricoltura; l'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, che disciplina la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato a favore dei consorzi nazionali e cooperative di rilevanza nazionale; l'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, in materia di interventi creditizi per il consolidamento delle passività dei medesimi consorzi. È inoltre prorogata di un triennio la durata del Gruppo di supporto tecnico previsto dall'articolo 14 della legge 194 del 1984.

8. L'articolo 11 reca le disposizioni di copertura. Si utilizzano gli appositi accantonamenti e gli speciali stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1986. Per gli anni 1989 e 1990, non coperti dalla disposizione della legge finanziaria 1986, si utilizzano gli stanziamenti che dovranno essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro relativamente a questi due anni.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-1990 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.585 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

3. Gli interventi e le azioni di cui al comma 2 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

4. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, la difesa dell'occupazione

in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

ART. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Al fine di assicurare la partecipazione della professione agricola alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale, è istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste un organismo permanente di consultazione, i cui componenti sono designati dalle organizzazioni professionali agricole nazionali maggiormente rappresentative.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 30

giugno di ciascun anno del quinquennio, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 150 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi, ai fini del riparto, i parametri adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi, eventuali variazioni di tali parametri sono stabilite dal CIPE d'intesa con la Commissione interregionale. Si tiene conto, in sede di riparto, delle disposizioni del comma 2.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in con-

formità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni dei rispettivi Piani nazionali.

ART. 4.

1. Al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, è destinata la somma di lire 5.000 miliardi di cui lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 875 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.120 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria; trasferimento e divulgazione delle innovazioni;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici; interventi di sostegno per particolari produzioni;

c) sviluppo della meccanizzazione agricola;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni nei prodotti alimentari e in quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) realizzazione o completamento di impianti di adduzione, provvista e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione;

h) interventi nel settore forestale e delle aree protette; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

i) promozione della proprietà coltivatrice;

l) sviluppo delle associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni;

m) sostegno alla cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

n) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ripartisce tra le azioni orizzontali indicate al comma 2 la somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura il CIPE può disporre variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa.

4. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e

delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa che saranno previste nel Piano forestale nazionale è destinata per la parte di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 4.

ART. 7.

1. Al fine di potenziare gli strumenti operativi per le azioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, è istituita nell'ambito dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) una Sezione speciale per le attività svolte dall'Istituto medesimo in materia agricola e, in particolare, per i controlli qualitativi sui prodotti imposti dalla normativa comunitaria o nazionale. La Sezione speciale ha autonomia contabile e di bilancio ed una propria dotazione di personale, complessivamente pari a quattrocentotrenta unità, delle quali almeno trecentocinquanta tecnici del controllo. Alla sezione speciale può essere affidata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto l'attuazione di iniziative promozionali all'estero nel settore dei prodotti agroalimentari. Il Consi-

glio di amministrazione individua gli uffici periferici dell'Istituto che svolgono funzioni in materia di controlli qualitativi, alla cui attività è funzionalmente preposta la Sezione speciale.

2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sarà ripartita per qualifiche la dotazione organica del personale della Sezione speciale e saranno stabilite le modalità di assegnazione alla Sezione dei dipendenti dell'Istituto in atto addetti ai controlli qualitativi di cui al comma 1.

3. Ad integrazione del programma promozionale di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, previa consultazione delle organizzazioni indicate al comma 4 dell'articolo 2, è definito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del commercio con l'estero che ne cura il coordinamento, un programma integrativo delle attività promozionali all'estero in materia agricola, la cui attuazione è affidata all'ICE in base ad apposita convenzione, con finanziamento a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale verifica i relativi rendiconti.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo relativamente alla convenzione di cui al comma 3 e all'incremento di organico di centoquarantasette unità da assumere nella qualifica iniziale del ruolo professionale del personale dell'Istituto, fa carico alla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 8.

1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata

lettera *m*), anticipazioni senza interesse sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito Fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

ART. 9.

1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera *l*) del comma 2 dello articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle Associazioni dei produttori agricoli e loro Unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - Con il riconoscimento le Associazioni dei produttori e loro Unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile. Spettano alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti ».

2. Nei confronti delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 4.

ART. 10.

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.585 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti « Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione » e lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.